



**CONSIGLIO NAZIONALE  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Il Presidente*

EdN/LEG/cr

Roma, 2 aprile 2026

**Spett.le  
Consiglio dell'Ordine  
dei Dottori Commercialisti e  
degli Esperti Contabili di  
Cagliari**

*Inviato a mezzo e-mail*

*Oggetto: P.O. n. 24/2026 – Richiesta chiarimenti ex art. 3, comma 6, del Regolamento del 2013*

Con il Vostro quesito (prot. CNDCEC n. 3721 del 18.03.2026), si richiede un chiarimento in ordine alla natura del termine previsto dall'art. 3, comma 6, del Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il quale prevede che gli iscritti invitati possano presentare la candidatura per la nomina a componente del Consiglio di Disciplina entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione dell'invito. Si chiede se tale termine debba essere qualificato come perentorio, ovvero come termine vincolante ai fini dell'ammissibilità temporale della candidatura nell'ambito della procedura di formazione dell'elenco da trasmettere al Presidente del Tribunale, oppure se possa essere considerato ordinatorio e, pertanto, superabile previa valutazione del Consiglio dell'Ordine.

In particolare, si chiede se la mancata espressa previsione, nel comma 6, della formula "a pena di esclusione" o "di inammissibilità" sia idonea a far ritenere il termine meramente ordinatorio, oppure se, avuto riguardo alla funzione del termine nella delimitazione della platea dei candidati e nel regolare svolgimento della procedura, esso debba comunque ritenersi non superabile ai fini dell'inserimento nell'elenco. Si osserva quanto segue.

Il Regolamento che disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli di disciplina territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi di quanto previsto dall'art. 8, comma 3, del DPR 7 agosto 2012, n. 137, approvato dal Consiglio Nazionale con delibera dell'8 novembre 2012 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia in data 15.05.2013, dispone, all'art. 3, comma 6, che "*Gli iscritti all'Ordine che intendano far parte del Consiglio di disciplina territoriale devono presentare comunque la loro candidatura entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla ricezione dell'invito dell'Ordine*".

Con il quesito in parola si richiede se il suddetto termine di quindici giorni per la presentazione della candidatura da parte degli iscritti all'albo sia di natura perentoria od ordinatoria.

La perentorietà del termine impone il compimento di un atto entro un determinato lasso di tempo, a pena di decadenza dal diritto di esercitarlo. Per essere perentorio il termine deve essere qualificato come tale da una specifica previsione normativa o contenere espressamente un effetto decadenziale chiaramente

indicato; si parla invece di termine con carattere ordinatorio in tutti gli altri casi, laddove il mancato rispetto del termine non sia idoneo a determinare una decadenza.

La norma di cui all'art. 3, comma 6, del citato Regolamento del 2013 non qualifica espressamente il termine come perentorio, né prevede una decadenza espressa in relazione al mancato rispetto del termine dei quindici giorni [come per esempio avviene, con riferimento al D.M. del 15 febbraio 1949 (Regolamento contenente le norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio nazionale dei professionisti in economia e commercio), all'art. 4, ove è prescritto che: *"È irricevibile il ricorso quando sia presentato dopo il termine di trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione che si intende impugnare...."*]. Laddove, peraltro, è stato ritenuto che il mancato espletamento di determinate attività, da parte dei candidati componenti dei Consigli di Disciplina, possa comportare a carico dei medesimi specifiche decadenze, il Regolamento lo ha espressamente prescritto, come nel caso dell'art. 3, comma 7: *"Alla candidatura andrà allegato, a pena di esclusione, il curriculum vitae"* e nel successivo comma 8, ove è stabilito che *"La candidatura deve essere altresì corredata, a pena di inammissibilità, dalle seguenti dichiarazioni...."*.

Nel caso di specie, pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene che il suddetto termine sia interpretabile come ordinatorio e non perentorio e che, di conseguenza, l'Ordine, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, possa discrezionalmente valutare se includere o meno le candidature presentate oltre il termine dei quindici giorni, compatibilmente con i tempi di trasmissione dell'elenco al Presidente del Tribunale per la nomina dei componenti del Consiglio di Disciplina.

Con i migliori saluti,

F.to il Presidente  
Elbano de Nuccio